

La gestione dei rifiuti nelle attività AGRICOLE

CONDIZIONI E REQUISITI

AGGIORNAMENTO AL 10/11/2019

**Codice
Ambientale**

D.lgs. 152/2006

D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (G.U. 14 aprile 2006)

entra in vigore 29 aprile 2006

Negli anni successivi subisce diverse modifiche ed integrazioni, in particolare con il

D.lgs. 205 del 2010 che recepisce la direttiva europea 2008/98/CE

decreto che entra in vigore il 25/12/2010.

Definizione

di

Rifiuti

Art. 183, comma 1, lett. a) D.lgs. 152/2006, modificato D.lgs. 205/2010

E' rifiuto " Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi "

Allo stesso articolo viene definito anche quando un rifiuto è pericoloso (comma 1 lett. b)

"Rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte IV del medesimo decreto".


FOCUS: ai sensi dell' art. 184, c.2 , lett. a) D.lgs. 152/06 gli scarti agricoli sono di norma classificati come Rifiuti Speciali.

L' impresa agricola è tenuta quindi ad adempiere alle regole previste alla parte quarta del codice ambientale in materia di rifiuti (D.lgs. 152/06), in qualità di produttori iniziali di rifiuti.

Art. 184, comma 1 D.lgs. 152/2006

Classificazione

D.lgs. 152/2006



Art. 183, comma 1, lett. f) D.lgs 152/2006 , modificato dalla Legge 125 del 6 agosto 2015

E' "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti **e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione** (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).

FOCUS: in agricoltura è possibile porsi in due diversi contesti:

I rifiuti generati all'interno delle abitazioni rurali sono classificati urbani, così come in tutti i contesti abitativi, ovviamente tali rifiuti sono gestiti come urbani, quindi dal gestore del servizio pubblico;

I rifiuti generati durante lo svolgimento delle attività agricole o agro/industriali sono classificati rifiuti speciali (-> art. 184 comma 3 lett. a) D.lgs. 152/06) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.c. .

Definizione

di

Produttore di rifiuti

Definizione

di

Imprenditore Agricolo

L'articolo 2135 del codice civile definisce l'Imprenditore agricolo come:

1. Chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
2. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
3. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

Modificato dall'art. 1, D.lgs. 18.05.2001, n. 228, con decorrenza dal 01.07.2001

Definizione

di

Imprenditore Agricolo

Da valutare anche (sempre relativa al codice civile)

L'articolo 2083 (piccoli imprenditori) fornisce una definizione di piccolo imprenditore legata non tanto all'attività svolta quanto all'organizzazione dell'attività svolta (con il lavoro proprio e della famiglia) e recita "*Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia*"

quindi

L' articolo 2135 definisce sotto il profilo oggettivo l' imprenditore agricolo; in sostanza individua quali sono quelle attività che sono ricomprese nell' alveo delle attività agricole (e che non sono considerate quindi di natura commerciale).

L' articolo 2083 definisce, sotto il profilo soggettivo, la figura del c.d. piccolo imprenditore (a differenza dell' imprenditore "ordinario" - art. 2082 c.c.) il quale esercita la propria attività avvalendosi prevalentemente della manodopera propria e del proprio nucleo familiare: in agricoltura, il piccolo imprenditore corrisponde alla figura del coltivatore diretto.

E' possibile sostenere che tale ultima figura professionale, relativamente al settore agricolo, possa svolgere una attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c..

Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti

Art. 185, D.lgs. 152/2006, modificato D.lgs. 205/2010

Sono esclusi (comma 1):

-
- f) **le materie fecali**, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, **la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso** quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
-

In dettaglio:

Comma 2 lett. b) -> sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (Ce) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio,

Definizione di Sottoprodotto

Art. 183, comma 1, lett. qq) D.lgs. 152/2006, mod. D.lgs. 205/2010

Qualsiasi sostanza od oggetto

che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1,

e sulla base delle condizioni indicate al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare in base all'articolo 184-bis, comma 2.

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Quindi non sono rifiuti

Sottoprodotto Normativa

Art. 183, comma 1, lett. qq) D.lgs. 152/2006, mod. D.lgs. 205/2010.

Decreto Ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264, Regolamento recante Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.

Circolare MinAmbiente 30/5/2017 per l'applicazione del DM 264/2016.

BIOMASSE

La **biomassa è definita** come:

- qualsiasi prodotto delle coltivazioni agricole e della forestazione,
- qualsiasi residuo dell'industria della lavorazione del legno e della carta,
- tutti i prodotti organici derivanti dall'attività biologica degli animali e dell'uomo, come quelli contenuti nei rifiuti urbani.

Più in generale è biomassa qualsiasi sostanza di origine organica, vegetale o animale, destinata a fini energetici.

Le **biomasse provengono** essenzialmente da tre filiere:

- filiera del legno
- filiera dell'agricoltura, anche da coltivazioni apposite (girasole, colza e soia)
- filiera degli scarti e dei rifiuti

Gli scarti delle attività agricole detti biomasse vengono riutilizzati in apposite centrali termiche per produrre energia elettrica (centrali di piccole dimensioni le quali utilizzino biomasse locali).

Se un produttore genera delle biomasse residuali e le destina all'impiego per la produzione di biogas in impianti energetici o per la produzione di energia mediante combustione deve ottemperare alle previsioni del D.M. 264/2016.

Per tutte gli altri residui di produzione è opportuno rispettare i parametri del Decreto, perché dal 2 marzo 2017 gli organi di controllo faranno riferimento a questo provvedimento nella loro attività di verifica, pur mantenendo ovviamente la possibilità di dimostrare le quattro condizioni che fanno di uno scarto di produzione un sottoprodotto anche in altro modo.

Cessazione qualifica rifiuti

Art. 184 ter D.lgs. 152/2006, mod. D.lgs. 205/2010

Un rifiuto per cessare di essere tale deve essere sottoposto ad operazioni di recupero (ovviamente operazioni che devono essere preventivamente autorizzare), inclusa la valutazione visiva.

Quindi sono rifiuti e a seguito di un trattamento non sono più tali.

Responsabilità nella produzione dei Rifiuti

Art. 188, comma 1 D.lgs. 152/2006

Gli **oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna** i rifiuti:

- a un raccoglitore autorizzato o
- ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.

Art. 188, comma 2 D.lgs. 152/2006

Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

- a) autosmaltimento dei rifiuti;
- b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
- d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate;
- e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194.

Responsabilità nella produzione dei Rifiuti

La responsabilità del detentore, per il **corretto recupero o smaltimento dei rifiuti, è esclusa:**

- a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
- b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato.....

Il produttore che affida a terzi la gestione del proprio rifiuto deve verificare che il soggetto affidatario sia regolarmente:

- **Isritto** all'Albo Gestori Ambientali per il trasporto
- **Autorizzato** per l'attività di recupero o smaltimento

La verifica delle iscrizioni/autorizzazioni è un onere al quale non è possibile sottrarsi, se disatteso implica la **CORRESPONSABILITA' IN ATTIVITA' ILLECITA** (art. 188 D.lgs. 152/06).

IMPORTANTE: E' consigliabile inserire sempre nel contratto le indicazioni relative alla gestione del rifiuto prodotto (**chi fa che cosa**).

SENTENZE

CO-RESPONSABILITA'

Cass. Pen. 10.4.12, n. 13363

Emerge dall' esame degli art. 188, 193 e ss. D.lgs. 152/06.

Tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi posti in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento mediante l' accertamento della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, sia pure tramite la verifica della regolarità degli appositi formulari, nonché la verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte del soggetto al quale i rifiuti sono conferiti per il successivo smaltimento.

E', perciò, evidente che l' inosservanza degli obblighi imposti dalla legge, oltre ad integrare le fattispecie contravvenzioni previste dal testo unico sull' ambiente, può essere valutata quale elemento indiziario dell' elemento psicologico che integra le ipotesi delittuose previste in detta materia.

SENTENZE

RESPONSABILITA'

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3[^] 20/01/2016 Sentenza n.2230

Il reato di cui all'art. 256 c.1, del D.lgs. 152/06 autorizzazione, iscrizione o comunicazione è configurabile nei confronti di chiunque svolga tali attività anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e non sia caratterizzata da assoluta occasionalità, salva l'applicabilità della deroga di cui al comma quinto dell' art. 266 per la cui operatività occorre che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio.

Divieto di abbandono

Art. 192 D.lgs. 152/2006: divieto di abbandono

1. **L'abbandono e il deposito incontrollati** di rifiuti sul suolo e nel suolo **sono vietati**.
2. E' altresì **vietata l'immissione** di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli art. 255 e 256 D.lgs. 152/06, **chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione**, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti **ed al ripristino dello stato dei luoghi** in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora **la responsabilità del fatto illecito** sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

SENTENZE

DEPOSITO INCONTROLLATO

Cass. III Pen. n. 15593 del 19/04/2011

Integra il reato di deposito incontrollato di rifiuti (art. 256 del D.lgs. 152/26) l'attività di stoccaggio e smaltimento di materiali eterogenei ammassati alla rinfusa, senza alcuna autorizzazione, su un'area rientrante nella disponibilità dell'imputato.

Cass. Pen 3 aprile 2012, n. 12476

Integra il reato di deposito incontrollato di rifiuti allo stato liquido (art. 256, c. 1, D.lgs. 152/06) lo stoccaggio, in apposite vasche di raccolta, delle acque reflue provenienti dal lavaggio delle strutture e delle attrezzature di un'impresa per omesso rispetto del prescritto termine periodico per il loro smaltimento, in quanto sono escluse dal novero dei rifiuti solo le acque di scarico (ovvero quelle acque che vengono immesse direttamente nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria). Il reato non può essere escluso neppure in presenza di un'autorizzazione allo scarico dei predetti reflui nella rete fognaria, in quanto e l'attività di stoccaggio stessa che attribuisce alle acque reflue suddette la natura di rifiuti allo stato liquido.

Attribuzione codici EER

L'esatta attribuzione del codice EER è di fondamentale importanza per la individuazione delle più appropriate modalità di trasporto, trattamento o smaltimento dei rifiuti. Quindi:

La **classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore**

poiché è in grado di identificare la fonte che genera il rifiuto consultando prima i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20.

A seguire, se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre:

1. esaminare i capitoli 13, 14 e 15,
2. definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16,
3. utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata nella prima fase.

E' possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi.

Attribuzione codici EER

02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SILVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI	
0201	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, silvicoltura, acquacoltura, caccia e pesca	
	020101	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
	020102	scarti di tessuti animali
	020103	scarti di tessuti vegetali
	020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
	020106	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
	020107	rifiuti della silvicoltura
	020108*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
	020109	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 020108
	020110	rifiuti metallici
	020199	rifiuti non specificati altrimenti

Suddividendo l'azienda agricola è possibile trovare all'interno diversi settori atti alla generazione di rifiuti, come:


Attribuzione codici EER

Attività di generazione rifiuti	Tipologia di rifiuto	Codici rifiuto
Allevamento bestiame	Feci animali, urine, letame (comprese le lettiere usate)	020106
Lavorazioni prodotti agricoli annesse all'azienda agricola (es. cantine, caseifici, macelli aziendali)	Fanghi di depurazione di cantine	020705
	Fanghi di depurazione di caseifici	020502
	Fanghi di depurazione di macelli	020204
	Farine fossili di filtrazione e filtri da filtraggio mosti e vini	020799
	Scarti animali inutilizzabili	020202
Prevenzione e cura delle patologie animali	Farmaci veterinari inutilizzati o scaduti	180205*
	Recipienti contaminati da composti veterinari	180202*
Realizzazione e utilizzazione di strutture e dispositivi per la produzione agricola	Film per pacciamatura deteriorati	020104
	Geomembrane per impermeabilizzazioni	
	Lastre rigide per serre deteriorate	
	Reggette, corde, nastri a supporto coltivazioni, cordino agricolo per legature imballaggi	
	Reti per raccolta olive, sostegno etc. deteriorate	
	Reti tessute antigrandine, ombreggianti, frangivento deteriorate	
	Teli di copertura serre e tunnel, tessuto non tessuto deteriorati	
Tubi per irrigazione, ecc. deteriorati		
Scarti vegetali delle coltivazioni	Scarti vegetali di raccolta e di lavorazione non riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici	020103

Attribuzione codici CER

Utilizzo di macchine agricole	Apparecchiature obsolete o loro parti	
	Batterie e accumulatori al piombo	160601*
	Contenitori degli oli e dei lubrificanti	150111*
	Filtri di gasolio esausti da automezzi agricoli	150203
	Filtri olio esausti di mezzi agricoli	160107*
	Indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose	150202*
	Oli minerali esausti di motori, trasmissioni, ingranaggi (di norma non sono clorurati)	130205*
	Pneumatici usati	160103
	Rifiuti/Rottami ferrosi derivanti dalla manutenzione di attrezzature e macchinari	160214
	Utilizzo di mezzi tecnici per utilizzo fitofarmaci, fertilizzanti e mangimi	Contenitori contaminati di prodotti agrochimici (biocidi, sostanze fitosanitarie)
Fitofarmaci inutilizzati e/o prodotti pesticidi, biocidi scaduti - residui prodotti agrochimici		
Filtri usati		150202*
Utilizzo di mezzi tecnici, preparazione, movimentazione e conservazione dei prodotti agricoli	Sacchi concimi, mangime e sementi	150101
	Scatole in cartone	
	Film plastici a uso imballaggio	
	Flaconi, taniche e altri contenitori in plastica	150102
	Vasetteria in componenti plastiche	
	Altri imballaggi in legno non trattato	
	Cassette per frutta e verdura	150103
	Palletts	
	Flaconi, taniche e altri contenitori in alluminio, ferro e banda stagnata	150104
	Contenitori di più componenti (ad esempio plastica/carta) per materiali non pericolosi	150106

ANALISI DI UN
PROCESSO
PRODUTTIVO
1° parte



segue

RIFIUTI SPECIALI

ANALISI DI UN PROCESSO PRODUTTIVO 2° parte

COSA FARE:

- DEPOSITO TEMPORANEO
- ANALISI
- TRASPORTO
- FIR
- REGISTRO DI CARICO E SCARICO (EVENTUALMENTE)
- MUD (SE TENUTI)
- SISTRI (SE TENUTI)

COME TRASPORTARLI:

- TRASPORTO CONTO PROPRIO
- TRASPORTO AFFIDATO A TERZI

DOVE PORTARLI:

- RECUPERO
- SMALTIMENTO

Art. 183, comma 1, lett. bb) D.lgs. 152/2006

Il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci.

introdotta dall'art. 28 del DL n. 5 del 9/02/2012

Per luogo di produzione si intende l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione del rifiuto.

I rifiuti (pericolosi e non) devono essere gestiti con cadenza almeno trimestrale o quando il deposito raggiunge i 30 mc di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi, comunque il deposito non deve superare l'anno.

Il deposito deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti, rispettando le norme tecniche, oltre alla disciplina delle sostanze pericolose (per i pericolosi) e le norme per l'imballaggio e l'etichettatura sempre per i pericolosi.

Il produttore deve essere in grado di dimostrare, ai fini del rispetto temporale e o quantitativo, la data di produzione del rifiuto da gestire, attraverso registri di carico e scarico o altra documentazione

Deposito Temporaneo

Luogo di produzione

Cass. Pen. 18 luglio 2011, n. 28204

“Il luogo rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo non è circoscritto al solo luogo di produzione, potendosi eventualmente estendere ad altro sito nella disponibilità dell’impresa, a tal fine è necessario che vi sia un collegamento funzionale con quello ove la produzione avviene”.

Cass. Pen., sez. III 8 febbraio 2013, n. 6295

“Il collegamento funzionale tra luogo di produzione del rifiuto e quello del deposito temporaneo deve essere interpretato in modo restrittivo, intendendosi come legame funzionale tra luogo di produzione dei rifiuti e contiguo terreno di deposito degli stessi.”

Modalità di stoccaggio in azienda dei rifiuti agricoli pericolosi

Deliberazione Comitato
Interministeriale 27/07/84, al
capitolo 4.1

I rifiuti provenienti dall'attività di assistenza veterinaria devono essere stoccati in appositi contenitori separando i contenitori vuoti dei medicinali dai rifiuti potenzialmente infetti (vaccini vivi, aghi, garze, cannule da fecondazione etc.). Per lo stoccaggio dei potenzialmente infetti le aziende di recupero/smaltimento forniscono appositi contenitori a forma di un secchiello per le siringhe e di scatola per i contenitori vuoti, garze, oggetti da taglio).

Possono assimilarsi ai rifiuti non pericolosi i contenitori vuoti dei fitofarmaci e diserbanti "bonificati".

La "bonifica" consiste nel risciacquo dei contenitori per almeno tre volte, con recupero dell'acqua di lavaggio nell'operazione colturale. I contenitori, privi di residui, vanno ridotti di volume, inseriti in sacchi impermeabili e trasparenti, chiusi e sigillati. I sacchetti dovranno riportare un'etichetta con indicato: ragione sociale dell'azienda e indirizzo. La responsabilità della corretta "bonifica" è a carico dell'azienda.

Le batterie non devono presentare rotture che permettano la fuoriuscita di liquido. In tal caso devono essere smaltite in contenitori a tenuta, in plastica o imballaggi non attaccabili dall'acido. Le batterie devono comunque essere stoccate in locali chiusi con fondo inattaccabile dagli acidi.

Modalità di stoccaggio in azienda dei rifiuti agricoli pericolosi

Deliberazione Comitato
Interministeriale 27/07/84
al capitolo 4.1

I contenitori dei prodotti fitosanitari una volta svuotati del loro contenuto non debbono essere riutilizzati.

In ogni caso non vanno smaltiti utilizzando i normali cassonetti per i rifiuti urbani. E' vietato bruciarli, interrarli o abbandonarli nell' ambiente.

In attesa del conferimento è necessario conservare i contenitori in un luogo accessibile soltanto agli addetti ai lavori e riparato dalle intemperie.

L'onere per la raccolta e lo smaltimento di contenitori vuoti di prodotti fitosanitari è a carico dell' utilizzatore.

L' olio esausto che deriva dalla manutenzione di motori, trasmissioni, ingranaggi e circuiti idraulici non deve essere miscelato con acqua o altre emulsioni. Gli oli di diversa natura non devono essere miscelati tra loro.

Gli oli devono essere stoccati in contenitori a tenuta in metallo o plastica con bacino di contenimento a garanzia di eventuale fuoriuscita.

I filtri dell' olio devono essere sgocciolati dall' olio e smaltiti in contenitori a tenuta per prevenire eventuale dispersione del prodotto.

ANALISI

Le analisi sui rifiuti sono previste:

Art. 8 del D.M. 05.02.1998 – stabilisce le modalità per il recupero agevolato dei rifiuti non pericolosi.

Art. 7 del D.M. 161/2002 - relativi al recupero dei rifiuti pericolosi con procedure semplificate.

Art. 11 D.lgs. 36/2003, lettera f) – relativo alle discariche dei rifiuti.

Nei suddetti articoli sono specificate:

- le modalità esecutive delle stesse,
- il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti e quando la normativa specifica lo richiede.
- altre indicazioni tipiche di ciascuna delle norme indicate.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Che cosa è -> il documento su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche quali/quantitative dei rifiuti, la data di produzione o di gestione.

Chi è obbligato ->

1) i produttori:

- di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni artigianali ed industriali,
- di rifiuti speciali pericolosi (tutte le attività),
- di rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione delle acque....

2) chi effettua attività di raccolta e trasporto a titolo professionale

3) chi effettua attività di recupero / smaltimento e intermediazione

La compilazione ->

tutti i dati relativi all'origine, quantità, caratteristiche, destinazione, data di carico e scarico

Il modello -> da utilizzare è quello definito nel DM 1 aprile 1998 n. 148.

Tali annotazioni devono essere effettuate:

entro 10 gg lavorativi:

- dalla produzione e dallo scarico per il produttore,
- dalla raccolta /trasporto per il trasportatore,
- dalla transazione per l'intermediario/commerciante

entro 2 gg lavorativi per chi effettua operazioni di recupero/smaltimento.

Ubicazione/conservazione -> tenuto presso l'impianto di produzione / la sede del trasportatore, intermediario / la sede dell'impianto gestore; **conservato ed integrato** con i formulari, per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione (la discarica perennemente); si **utilizzano** fogli numerati (formato A4), **vidimati** dalla CCIAA di competenza.

FORMULARIO

I formulari di identificazione rifiuti sono **numerati e vidimati** da: uffici dell'Agenzia delle entrate, CCIAA di competenza territoriale, uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti.

I formulari sono **annotati** sul registro Iva acquisti.

La vidimazione dei formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

Il modello da utilizzare è quello definito nel DM 1 aprile 1998 n. 145, il quale all' art. 2 comma 1 **stabilisce** che per i formulari vale quanto segue:

- 1)devono essere emessi da apposito bollettario a ricalco conforme alla norma;
- 2)qualora siano utilizzati strumenti informatici, devono essere stampati su carta a modulo continuo a ricalco;
- 3)sono predisposti da tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze ai sensi dell' art. 11 DM Finanze 29/11/1978, attuazione del DPR n 627/78;
- 4)riportano indicazione degli estremi dell' autorizzazione su ciascun modulo;
- 5)la vendita da parte del rivenditore deve avvenire nel rispetto di quanto previsto all' art. 10 del DM Finanze 29/11/1978;
- 6)sono numerati progressivamente con l' adozione di prefissi alfabetici di serie (numeri di serie e progressivi prestampati).

Il DM 1 aprile 1998 n 145, all' art. 4 comma 2 precisa che il frontespizio del formulario prima dell' utilizzo deve essere compilato nelle parti relative ai dati dell' impresa, mentre i dati relativi all' ubicazione dell' unità locale possono essere compilati anche dopo la vidimazione, ma comunque prima dell' emissione (utilizzo) del primo formulario.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO e FORMULARIO

L'impresa agricola:

➡ per i **rifiuti non pericolosi** prodotti nell'ambito dell'attività agricola è **esonerata** dalla tenuta del registro di carico e scarico [art.li 189 e 190 D.lgs. 152/06],

➡ per la stessa attività produttrice di **rifiuti pericolosi** vedere → Legge 221 del 28 dicembre 2015, art. 69

«In materia di semplificazione del trattamento dei rifiuti speciali per talune attività economiche a ridotto impatto ambientale,

le imprese agricole di cui all' art.2135 del C.c., nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell' ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 kg al giorno, a un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento.

L'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di MUD di cui al D.lgs.152/06 si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all' art. 193 D.lgs.152/06.

I formulari sono gestiti e conservati con le modalità previste dal medesimo art.193.

La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma o tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell' impresa copia dei dati trasmessi.

L' adesione, da parte dei soggetti esercenti attività ricadenti nei suddetti codici ATECO, alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti ».

REGISTRO DI CARICO E SCARICO e FORMULARIO

L'impresa agricola:

➔ Tutti i rifiuti prodotti, nella fase di trasporto, dovranno essere accompagnati da formulario.

introdotto dall'art. 28 del DL n. 5 del 9/02/2012

➔ art.193 c.9-bis. D.lgs. 152/06

La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a 10 km.


Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del C.c. dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.

Rappresenta l'organo che abilita le imprese al trasporto dei rifiuti nelle varie categorie (specificità del rifiuto) e classi (quantitativo) dopo averne valutato idoneità tecnica, finanziaria ed una serie di elementi relativi ai titolari e amministratori dell'impresa.

La procedura di iscrizione si effettua alla sezione regionale dell'Albo (presso la CCIAA capoluogo di regione).

Le categorie previste sono 10, alcune suddivise in subcategorie e per ciascuna di esse c'è una suddivisione per classe legate all'importo dei lavori/quantità.

ISCRIZIONI ALBO GESTORI AMBIENTALI



ISCRIZIONI ALBO GESTORI AMBIENTALI

Con l'introduzione del comma 19-bis all'art. 212 del D.lgs. 152/06
(introdotto dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (pubblicata in G.U. 30/10/2013,
n. 255),

L'impresa agricola ai sensi dell'art. 2135 del C.c., in qualità di produttore iniziale di rifiuto, viene esonerata dall'iscrizione all'Albo gestori ambientali per il trasporto in conto proprio dei rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa se avviati ad impianto o piattaforma facente parte di un "circuito organizzato di raccolta dei rifiuti", così come definito all'art.183, c.1 lett. p) del codice ambientale (D.lgs. 152/06).

SENTENZE

TRASPORTO ILLECITO

Cass. III Pen. 5312 del 4/02/2008

In tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di trasporto illecito (art. 256, c. 1, D.lgs. 152/06) la movimentazione dei rifiuti che, pur avendo avuto inizio in area privata, sia obiettivamente finalizzata al loro trasporto all'esterno a tale area, non essendo applicabile in questo caso la norma derogatoria di cui all'art. 193, c. 9, del citato decreto che sottrae alla disciplina dei rifiuti esclusivamente il trasporto in aree private a condizione che lo stesso sia finalizzato ad una diversa sistemazione dei rifiuti all'interno delle predette aree ed in quanto i rifiuti medesimi non siano destinati all'esterno.


Cass. Pen. III n. 25352 del 27/06/2012

Il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti si configura anche in presenza di una condotta occasionale, in ciò differenziandosi dall'art. 260 D.lgs. 152/2006, che sanziona la continuità della attività illecita.

Cass. Pen. III n. 41464 del 24/10/2012

Per la configurazione del reato di trasporto illecito di rifiuti ex art. 256 D.lgs. 152/2006 non è necessario che l'agente svolga professionalmente l'attività di trasportatore, perché anche un unico trasporto, di carattere occasionale non esonera l'interessato dall'obbligo di munirsi delle necessarie autorizzazioni/abilitazioni.

FILIERA VITIVINICOLA



VINACCE

Il processo di vinificazione produce oltre al vino notevoli quantità di **vinacce e fecce**.

La **vinaccia** è la buccia dell'uva e dei vinaccioli, solitamente senza raspo. In sintesi è ciò che rimane da un acino d'uva, eliminata la sola polpa.

La **vinaccia si usa come materia prima** per la produzione della grappa -> quindi con destinazione distilleria. In questo caso le operazioni di conferimento o riutilizzo devono concludersi entro 30 gg dalla fine del periodo della vendemmia (periodo che si prolunga fino al 31/12 per vini particolari).

Sono possibili usi alternativi (spandimento sui terreni, compostaggio, utilizzo energetico, utilizzo in campo alimentare, zootecnico e farmaceutico/cosmetico). Usi alternativi, ma limitati e soggetti a regole che ne evitino danni ambientali o possibili inquinamenti.

Occorre **non confondere la vinaccia con la feccia**, quale residuo depositato dopo la fermentazione del vino, formato principalmente da resti di lieviti e da sali.

COMBUSTIONE rifiuti agricoli

L' art. 14 del Dl n. 91/2014 **ha cambiato il testo degli art. 182 e 256-bis D.lgs. 152/06**, per rispondere alle richieste del mondo produttivo agricolo, e depenalizzare le attività di abbruciamento “in pieno campo” dei materiali descritti dalla lett. *f*) del c.1 dell' art. 185 D.lgs. 152/06 (paglia, sfalci, potature e ogni altro materiale agricolo-forestale naturale non pericoloso), definite quali tradizionali pratiche agricole oggi consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze ammendanti o concimanti.

Purché l' attività di **raggruppamento e abbruciamento consentite** per il reimpiego dei materiali come concimanti o ammendanti avvenga in piccoli cumuli, in quantità giornaliera non superiori a 3 metri steri per ettaro (circa 3 metri cubi), effettuate nel luogo di produzione, fuori dai periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, come dichiarati dalle regioni, e sempre che non intervengano provvedimenti amministrativi diretti a sospendere, differire o vietare la pratica della combustione in presenza di avverse condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e pericolose per la salute pubblica e la privata incolumità.

A SUPPORTO:

[CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.III del 7/01/2015, sentenza n. 76](#)

[CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.III del 25/05/2016, sentenza n. 21936](#)

[CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.III del 17/11/2017, sentenza n. 52610](#)

COMBUSTIONE rifiuti agricoli

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III del 7/01/2015, sentenza n. 76

Per la Cassazione bruciare piccole quantità di scarti vegetali nel luogo di produzione rispettando le condizioni e limiti del Codice ambientale (Dlgs 152/2006) non è reato, **solo illecito amministrativo** se li si brucia nei periodi dichiarati "a rischio incendi" dalle Regioni. Secondo il sistema legislativo vigente (articolo 256-bis e 182, comma 6-bis, Dlgs 152/2006) bruciare scarti vegetali nel luogo di produzione in piccoli cumuli e nelle quantità previste dalla legge rientra nella normale pratica agricola e **non configura reato ex articolo 256-bis** (combustione illecita di rifiuti) né si può applicare l'articolo 256 (gestione illecita di rifiuti) dato che tali materiali non sono rifiuti (vedi articolo 185, comma 1, lettera f).

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III del 25/05/2016, sentenza n. 21936

Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiore a 3 m steri per ettaro, dei materiali vegetali effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti pertanto, non possono essere sanzionate penalmente ai sensi del Dlgs 152/2006. La stessa disposizione aggiunge che, in ogni caso, nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata e che i comuni e le amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale in caso di condizioni sfavorevoli o rischi per l'incolumità e la salute umana.

COMBUSTIONE rifiuti agricoli

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III del 17 novembre 2017, sentenza n. 52610

Rifiuti - Combustione illecita - Articolo 256-bis del Dlgs 152/2006 - Configurabilità - Abbruciamento di rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata - Danno all'ambiente - Necessità ai fini dell'integrazione del reato – Insussistenza.

Per l'integrazione del reato di combustione illecita di rifiuti ex art. 256-bis del D.lgs. 152/2006 non è richiesta la dimostrazione del danno all'ambiente o del pericolo per la pubblica incolumità.

Lo ha ricordato la Cassazione nella sentenza 17 novembre 2017, n. 52610 condannando il titolare di un fondo agricolo in Sicilia colto mentre bruciava nel campo una serie di rifiuti speciali quali lastre policarbonato, bottiglie in vetro, materiale ferroso. Il reato di combustione illecita di rifiuti ex articolo art. 256-bis del D.lgs. 152/2006 è un reato di pericolo concreto e di condotta per cui ai fini dell'integrazione della fattispecie penale è sufficiente appiccare il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniere incontrollata (da tale condotta deriva il pericolo concreto per l'ambiente), mentre non è necessario dimostrare di avere arrecato un danno all'ambiente.

Non pertinente poi per la Cassazione il richiamo alla diversa ipotesi abbruciamento in piccoli cumuli dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lettera f) del D.lgs. 152/2006 che non rientra tra le attività di gestione di rifiuti solo se effettuato con le modalità ed alle condizioni indicate dall'art. 182, 182 comma 6-bis dello stesso D.lgs. 152/2006 in quanto non è questa la situazione del caso di specie. Infine, confermato dalla Suprema Corte anche il diniego della speciale causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto ex art. 133 del Codice penale, in considerazione della quantità e qualità dei rifiuti oggetto di combustione illecita.

DIGESTATO

utilizzo agronomico

Legge 7 agosto 2012 n. 134 – nuove norme

Il digestato derivante dalla digestione anaerobica, in impianti aziendali o interaziendali, di determinati materiali ed utilizzato ai fini agronomici è da **considerarsi sottoprodotto** e quindi non rifiuto.

La norma rimanda ad uno specifico decreto la definizione delle caratteristiche e delle modalità di impiego, comprese le modalità relative alle operazioni preliminari all'utilizzo.

Il 25 febbraio 2016 è stato firmato il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, "**Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica** degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'art. 113 del D.lgs. 152/2006, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art. 52, comma 2-bis del DL 83 22 giugno 2012, convertito in L. 7 agosto 2012 n. 134” .

Le Regioni e le Province autonome avevano 180 giorni di tempo dall'entrata in vigore del decreto per disciplinare le attività di utilizzazione agronomica o adeguare le discipline esistenti.

DIGESTATO

utilizzo agronomico

Per quanto riguarda il **digestato**, la nuova norma ribadisce che **può essere escluso dalla disciplina dei rifiuti - e considerato quindi un sottoprodotto - solo se rispetta certe condizioni:**

- è prodotto in impianti - aziendali e interaziendali - di digestione anaerobica autorizzati ed alimentati con effluenti di allevamento ed una serie di materie tra cui scarti vegetali ed alcuni scarti dell'agroindustria (art. 22);
- vi è certezza di impiego agronomico;
- lo si può usare direttamente, senza ulteriori trattamenti diversi dalle normali pratiche industriali quali la disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccazione, filtrazione, separazione solido liquido, strippaggio, nitrificazione denitrificazione, fitodepurazione;
- soddisfa le caratteristiche di qualità indicate all'Allegato IX, nonché le norme igienico-sanitarie e di tutela ambientale comunque applicabili.

È vietato poi l'uso agronomico del digestato prodotto da colture che provengano da siti inquinati o da materiale contaminato.

Tale materiale, **considerato un rifiuto**, a seguito di specifica operazione di essiccazione, dovrà essere avviato, preferibilmente, ad incenerimento (art. 23).

DIGESTATO

utilizzo agronomico

In base ai flussi in ingresso, il digestato viene distinto nella norma in:

- **agrozootecnico**, prodotto cioè con paglia, sfalci, potature, materiale agricolo derivante da colture agrarie, effluenti di allevamento, materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare;
- **agroindustriale**, prodotto cioè da acque reflue, residui di attività agroalimentare, acque di vegetazione dei frantoi e sanse umide, sottoprodotti di origine animale.

Chi produce o chi utilizza il digestato è tenuto:

- a presentare la comunicazione all'utilizzazione agronomica / art. 4 al SUAP del Comune (tutti);
- alla predisposizione del Piano di Utilizzo Agronomico – PUA / art. 5 (certe tipologie di aziende).

Uso agronomico nelle zone vulnerabili da nitrati

La norma affronta e disciplina divieti, modalità di stoccaggio, uso agronomico, controlli e monitoraggi necessari per la verifica della concentrazione dei nitrati nelle acque e valutazione dello stato trofico.

LETAME

Il letame è escluso dalla normativa vigente sui rifiuti a condizione che sia usato correttamente in agricoltura; cioè secondo una corretta pratica che identifica il letame come una risorsa.

- Art. 185 c. 1 lettera f) D.lgs. 152/06 e smi i materiali fecali, che non sono contemplati dal regolamento CE 1069/2009, purchè utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi e metodi che non danneggino l'ambiente o mettono in pericolo la salute umana.

- Regolamento CE n° 1069/2009 definisce le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano tra i quali troviamo anche lo stallatico definito come: escrementi e/o l'urina di animali di allevamento, diversi dai pesci di allevamento, con o senza lettiera”.

- Per impiegare il letame in altra azienda è necessario che il produttore si attenga a quanto stabilito dal D.lgs. 75 del 29/04/2010 che detta norme in materia di vendita di fertilizzanti. Secondo questo D.lgs. il produttore di fertilizzanti deve richiedere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali l'iscrizione al “Registro dei fabbricanti di fertilizzanti” prima dell'immissione del fertilizzante sul mercato. Deve inoltre essere messo in atto un sistema che garantisca la tracciabilità del prodotto venduto.

LETAME

Il corretto utilizzo del letame prevede:

1. la maturazione in concimaia con platea impermeabilizzata;
2. la ricarica del percolato sul cumulo della concimaia;
3. lo stoccaggio sul terreno agricolo limitato al tempo necessario per lo spargimento e comunque funzionale alla normale pratica agricola della concimazione;
4. lo spargimento.

non è corretto:

1. far maturare il letame sul suolo agricolo;
2. lasciare un cumulo per un tempo maggiore rispetto a quello strettamente necessario per la distribuzione diventa rifiuto.

LETAME

Le acque che percolano dal cumulo di letame (colaticcio) e che si formano sul suolo sono rifiuti e come tali vanno considerati ai fini sanzionatori.

Il colaticcio raccolto nella concimaia non deve essere sparso sul terreno ma ricaricato sul cumulo di letame in maturazione. Per prevenire la formazione di grandi quantitativi di percolato è opportuno adottare un sistema di copertura della concimaia.

Il processo di maturazione del letame ha una durata di circa 5 mesi, ma un suo prolungamento (fino a 8-9 mesi) è sempre vantaggioso per il miglioramento delle sue caratteristiche fertilizzanti. Il letame maturo si presenta come un materiale pastoso, all'interno del quale sono ancora identificabili una parte dei materiali che componevano la lettiera; esso è ancora piuttosto ricco di umidità ma non dovrebbe perdere acqua per gocciolamento. Il suo colore varia dal marrone al nero in funzione del grado di maturazione raggiunto, mentre la lettiera indecomposta conserva ancora in parte il colore originario.

FRANTOI

I frantoi, oltre alla materia prima, producono anche i seguenti residui:

▪ **acque reflue di lavaggio**. Le olive, prima della loro frangitura, vengono sottoposte a lavaggio allo scopo di pulirle. I reflui che ne risultano sono di colore grigiastro, contengono in prevalenza sabbia o granelli di terreno e sporco in generale, talvolta sulla superficie della vasca di raccolta dei reflui è visibile un alone untuoso perché le olive più mature si possono aprire rilasciando le sostanze oleose contenute;

▪ **acque di vegetazione**. Esse derivano dalla fase di spremitura della pasta, sono costituite dall'acqua contenuta nel frutto e da quella che può essere aggiunta durante la lavorazione. Hanno aspetto marrone rossastro quando sono fresche, altrimenti scuro quasi nero ed un forte odore di olio che le caratterizzano in modo tale da non poterle confondere con altri tipi di refluo;

▪ **sanse**. E' ciò che resta delle olive dopo la spremitura, cioè la parte fibrosa del frutto ed i noccioli frammentati, oltre ad una certa quantità di acqua che rimane comunque "imprigionata" nella massa. Tutte le sanse prodotte durante la lavorazione delle olive sono umide, comunque gli addetti ai lavori le distinguono in sanse e sanse umide. Distinzione dovuta al grado di umidità diverso:

le sanse hanno una percentuale di acqua inferiore a circa il 60 %, sono palabili ed hanno aspetto melmoso/consistente, di colore scuro quasi nero, che permette il loro stoccaggio in cumuli,

le sanse umide hanno una quantità di acqua superiore e sono liquide, assomigliano alle acque di vegetazione, ma di maggiore densità.

La produzione di sanse o di sanse umide dipende solo dalla diversa tipologia di impianti impiegati per la produzione dell'olio.

FRANTOI

Destinazione dei residui, è l'Ente di governo dell'ambito che sorveglia e controlla la gestione degli scarti dal momento in cui l'azienda decide di allontanarli.

Lo scarico delle acque di vegetazione dei frantoi è "assimilato" agli scarichi dei reflui "domestici" in pubblica fognatura, ma a precise condizioni (L n. 221 28/12/ 2015, "Green Economy«, infatti l'art. 65 della stessa aggiunge il comma 7-bis all'art. 101 del D.lgs. 152/06 assimilando alle acque reflue domestiche ai fini dello scarico in pubblica fognatura le acque di vegetazione dei frantoi oleari).

Condizioni:

- in primo luogo l'Ente di governo dell'ambito o il gestore dell'ambito non devono ravvisare criticità nel sistema di depurazione,
- in secondo luogo il frantoio deve trattare olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e appartenga ad aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate e ove i metodi di fertirrigazione non siano agevolmente praticabili.
- lo scarico dovrà avvenire **previo idoneo trattamento** che garantisca il rispetto delle prescrizioni e dei limiti adottati dal gestore del servizio idrico.

Sempre e comunque lo scarico idrico deve essere dotato:

- **di idoneo trattamento depurativo**
- **ed essere autorizzato presentando richiesta al SUAP del Comune dove avviene. Senza autorizzazione, la legge prevede sanzioni penali per gli industriali e sanzioni amministrative per gli assimilati a domestico.**

SPANDIMENTO

L' utilizzo di tali **fanghi nei terreni agricoli** è disciplinato:

- a livello nazionale dal D.lgs. 99/1992,
- a livello regionale

La norma ammette l' utilizzo in agricoltura dei fanghi solo se:

- sono stati sottoposti a trattamento,
- sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno,
- non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l' uomo e per l' ambiente in generale (per alcuni metalli pesanti, cadmio, nickel, piombo, rame, zinco e mercurio, sono stati definiti specifici limiti). Vale a dire che il fango non deve contenere Cadmio, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco (metalli pesanti), Carbonio organico, Fosforo totale, Azoto totale, Salmonella, in concentrazioni superiori a quelle indicate nell' all. I B del D.lgs. 99/92.

In particolare i metalli non sono soggetti a degradazione, possono quindi produrre effetti di accumulo nel suolo, per questo motivo l'autorizzazione all'utilizzo di tale pratica agronomica è subordinata all'esecuzione periodica dell'analisi dei suoli, con riferimento a valori limite che non devono essere superati in modo da evitare potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulle colture.

FANGHI DI DEPURAZIONE SPANDIMENTO

L'impiego dei fanghi viene autorizzato dalle Province (o chi per esse).

Il soggetto richiedente deve presentare una domanda contenente informazioni circa:

- la tipologia dei fanghi da utilizzare,
- le colture destinate all'impiego dei fanghi,
- le caratteristiche e l'ubicazione dell'impianto di stoccaggio dei fanghi,
- le caratteristiche dei mezzi impiegati per la distribuzione degli stessi.

Pertanto se tale pratica di fertilizzazione è condotta nel rispetto delle regole non rappresenta rischi aggiuntivi, risulta essere viceversa un **esempio di recupero** di rifiuto che permette una "chiusura del cerchio" tra alimentazione e produzioni agricole.

Analoghe valutazioni possono essere riferite anche a fanghi derivanti dal trattamento di deiezioni animali.

FANGHI DI
DEPURAZIONE
SPANDIMENTO

Sentenza Corte di

Cassazione 6 giugno 2017,

n. 27958

La normativa speciale sul **trattamento fanghi di depurazione in agricoltura** va integrata dalla normativa generale sui rifiuti, *il D.lgs. 152/2006 e succ. mod.*

Lo ha ricordato la Corte di Cassazione, *il Dlgs 99/1992 sulla regolamentazione dei fanghi di depurazione non è normativa autosufficiente*, ma va integrato dalla normativa generale sui rifiuti.

È stata respinta la tesi del ricorrente che non riteneva applicabili i valori limite previsti dal D.lgs. 152/2006 per il parametro "idrocarburi totali" ai fanghi in questione poiché tale parametro non era previsto dal D.lgs. 99/1992.

L'uso agronomico presuppone infatti che il fango sia ricondotto al rispetto dei limiti previsti per le matrici ambientali a cui dovrà essere assimilato (quindi anche i limiti *ex D.lgs. 152/2006*) salvo la norma speciale preveda parametri diversi più o meno rigorosi.



IL SITO DELLE *CAMERE DI COMMERCIO* CHE AIUTA LE IMPRESE A ORIENTARSI TRA OBBLIGHI E OPPORTUNITÀ IN CAMPO AMBIENTALE.

EMISSIONI DI GAS-SERRA, PER FLUSSO DI MOVIMENTAZIONE DEI RIFIUTI

[vai al report](#)